

Laore Sardegna
 Servizio Sviluppo delle filiere animali
 Unità organizzativa Sviluppo filiere carni e allevamenti minori
 Via Caprera, 8 Cagliari • tel. 070 6026 2 291/428
 danielasardo@agenzialaore.it
 Impaginazione grafica e realizzazione a cura
 del Servizio Programmazione e controllo
 Unità organizzativa URP
 Centro stampa

www.sardegnaagricoltura.it

Laore

Agenzia regionale
 pro sviluppo in agricoltura
 Agenzia regionale
 per lo sviluppo in agricoltura



Unità di Progetto per l'eradicazione della PSA (UdP)


4° Provvedimento eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati

determinazione n. 9 del 7 giugno 2017

Anno 2017

Note informative

Macroareali infetti da PSA - ZONA ROSSA



In tutto il territorio regionale

Divieti

Divieto di cacciare il cinghiale in forma non censita e/o non autorizzata.

Divieto di abbandonare nelle campagne o di smaltire in altri modi diversi parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.

Obblighi

Sono obbligati alla partecipazione al corso di formazione organizzato dall'Agenzia Laore:

- cacciatori referenti,
- cacciatori sostituti del referente,
- titolari delle AATV,
- titolari delle ZAC,
- titolari delle degli Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento,
- presidenti delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita.

Sono esonerati dall'obbligo di formazione coloro i quali abbiano ottenuto un attestato di avvenuta formazione per la precedente annata venatoria. La Formazione viene svolta entro il 31 ottobre 2017.

Macroareali infetti da PSA - ZONA ROSSA Divieto di caccia al cinghiale

L'UdP, in deroga al divieto di caccia, può **autorizzare** i cacciatori alla caccia al cinghiale, comunque organizzati, che ne fanno richiesta, o **rinnovare le autorizzazioni** già adottate per la precedente stagione venatoria.

Autorizzazione per la caccia in deroga

Entro il **30 luglio 2017** è necessario presentare formale istanza al Servizio veterinario di sanità animale territorialmente competente che le trasmette alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio.

All'**istanza** devono essere allegate:

1. **la cartografia dell'area di caccia** con indicazione del comune o elenco dei comuni;
2. **l'Allegato 3** con l'indicazione di:
 - **il nominativo del cacciatore referente e del cacciatore sostituto** e gli estremi dei relativi porto d'arma e tessero venatorio regionale;
 - **l'ubicazione del locale** presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati con l'indicazione dell'indirizzo e della località (se di difficile individuazione le coordinate GPS). Tali luoghi **non possono essere situati presso aziende suinicole**.
 - **elenco dei cacciatori, dei battitori** e di tutte le persone che fanno parte a diverso titolo del gruppo di caccia organizzato.

Le **parti di carcassa** e **visceri** devono essere distrutti presso tali luoghi mediante:

- infossamento in loco (secondo le indicazioni dei Servizi veterinari territorialmente competenti);
- o smaltimento attraverso ditta autorizzata.

Caratteristiche del locale:

- deve essere chiudibile a chiave e custodito dal cacciatore referente o persona da lui formalmente delegata;
- deve essere in grado di ospitare tutte le carcasse di cinghiale abbattute, sottoposte a sequestro sanitario in attesa di essere destinate al consumo a seguito di responso favorevole degli esami di laboratorio;
- deve avere la disponibilità di idonei disinfettanti (suggeriti dai Servizi veterinari) per la disinfezione dei veicoli e degli altri strumenti utilizzati;
- deve essere dotato di una fossa in grado di ospitare i visceri e gli scarti di lavorazione dei cinghiali abbattuti e/o le eventuali carcasse da distruggere.

Rinnovo dell'autorizzazione per la caccia in deroga

Entro il **30 luglio 2017** i cacciatori autorizzati per la precedente annata venatoria, qualora non siano mutati i requisiti già

dichiarati, possono presentare istanza per il rinnovo dell'autorizzazione al Servizio veterinario di sanità animale territorialmente competente che ne danno comunicazione al CFVA competente per territorio.

I cacciatori dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, il permanere dei requisiti già posseduti nella precedente annualità venatoria, indicando gli estremi dell'autorizzazione rilasciata. L'elenco dei cacciatori e battitori potrà anche essere differente ma dovranno essere indicati i nuovi componenti nell'Allegato 3.

Sulle istanze di rinnovo, verrà effettuato un controllo random. Qualora l'istanza di rinnovo non possa essere accolta, il Servizio di sanità animale dovrà indicare i motivi ostativi e invitare, se sussistono i presupposti, il soggetto istante ad integrare la richiesta al fine di effettuare l'istruttoria per l'adozione di una nuova autorizzazione.

Componenti dei gruppi di caccia

Le persone rientranti a qualunque titolo nell'elenco dei cacciatori componenti un gruppo non possono far parte di alcun altro gruppo di caccia organizzato per la medesima annata venatoria.

I soggetti autorizzati all'esercizio della caccia in deroga nelle zone infette, non possono esercitare la caccia negli areali non infetti.

Partecipanti occasionali

È consentito, per ciascun gruppo di cacciatori comunque organizzato, integrare l'elenco con partecipanti occasionali (per un massimo di 4 per giornata di caccia), previa comunicazione scritta almeno tre giorni prima della giornata di caccia, da parte del referente per l'esercizio della caccia, dei nominativi, degli estremi del porto d'arma e del tessero venatorio regionale dei cacciatori al CFVA ed ai Servizi veterinari di sanità animale competenti per territorio, che attestano la ricezione della stessa al medesimo referente. In assenza di tale documentazione i partecipanti occasionali non sono autorizzati a rientrare nel suddetto elenco a qualsiasi titolo.

Modifica elenchi dei componenti

Gli elenchi dei componenti dell'Allegato 3, possono essere modificati e/o integrati fino al **30 settembre 2017** mediante comunicazione al CFVA e ai Servizi veterinari di sanità animale competenti per territorio.

Areale di caccia limitrofo non infetto

I soggetti che abbiano presentato domanda per l'esercizio della caccia in deroga, possono indicare, quale areale di caccia, anche uno ricadente in zona non infetta purché limitrofa con quella infetta. In tal caso, qualora ottengano l'autorizzazione all'esercizio della caccia in deroga, dovranno trattare tutti i visceri e le carcasse dei cinghiali cacciati come se fossero stati cacciati in zona rossa.

Conferimento alle ASL - Allegato 4

Prelievi su tutti i cinghiali abbattuti:

- un campione di **diaframma**, per la ricerca della Trichinella;
- un campione di **sangue** per ricerca anticorpi PSA;
- un campione di **milza**, per la ricerca virologica della PSA.

Il cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni del IV provvedimento e in particolare:

- custodire le carcasse dei cinghiali abbattuti e delle altre parti, che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, sino all'esito delle analisi. Le mezzene dei cinghiali abbattuti, non possono essere sezionate fino all'arrivo dell'esito degli esami sierologici, favorevole al consumo;
- contrassegnare le mezzene del cinghiale immediatamente dopo il suo arrivo nel locale di raccolta e stoccaggio con marche inamovibili individualmente identificate (la marca auricolare va apposta su ciascun padiglione auricolare); tali mezzene potranno essere sezionate e distribuite ai cacciatori in caso di esito favorevole delle analisi e autorizzazione al libero consumo delle carni da parte del Veterinario Ufficiale;
- provvedere alla distruzione delle carni e delle altre parti, che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, sotto il controllo del Veterinario Ufficiale, in caso di riscontro analitico sierologico sfavorevole al 1° test; i Servizi veterinari di sanità animale possono consentire di attendere il responso degli esami di conferma, nel caso in cui si possa garantire la corretta conservazione delle carcasse, fermo restando la distruzione dei soggetti qualora anche questi esami diano un riscontro analitico sfavorevole.